

Dal Dopo di Noi alla Suprema corte, arriva una spinta allo strumento di protezione

Trust, le ultime legittimazioni danno nuovo appeal all'istituto

Pagine a cura

DI STEFANO LOCONTE
E MICHELE CECCHI

Spinta decisiva e inversione di rotta per il trust in Italia. Complice la legittimazione normativa riconosciuta dalla cd. legge sul «Dopo di Noi» e il revirement recentemente operato dalla Suprema corte in tema di fiscalità indiretta, l'istituto si candida a vivere una nuova fase di applicazione, più «matura» nel nostro Paese, quale efficace strumento di protezione patrimoniale, pianificazione del passaggio generazionale e assistenza ai soggetti deboli.

Sono trascorsi ormai ben più di vent'anni dalla ratifica da parte del nostro Paese della Convenzione sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento, adottata a L'Aja il 1° luglio 1985; evento, questo, che comunemente si ritiene abbia segnato l'ingresso nell'ordinamento italiano dello strumento «principe» del diritto anglosassone.

Come noto, una prima regolamentazione da parte del legislatore del trattamento fiscale da riservarsi all'istituto, seppur limitatamente all'imposizione diretta, è intervenuta solo con la Legge finanziaria 2007.

La definizione della disciplina relativa all'imposizione indiretta del trust, diversamente, è stata (colpevolmente) lasciata all'acceso confronto tra Agenzia delle entrate, dottrina e giurisprudenza.

Le incertezze in tema di fiscalità, lette in combinato con un uso talvolta eccessivamente «disinvolto» del trust, il cui naturale effetto segregativo è stato da alcuni sfruttato quale strumento per limitare indebitamente la responsabilità patrimoniale del disponente, hanno da un lato disincentivato alcuni tra i potenziali disponenti a rivolgersi all'istituto e, dall'altro, hanno provocato una reazione, in alcuni casi eccessiva e scomposta, di Agenzia delle entrate e giurisprudenza; circostanze queste che, in definitiva, hanno storicamente frenato la diffusione del trust in Italia.

Una serie di eventi recenti, tuttavia, inducono a ritenere che il trust, istituto che offre una flessibilità senza eguali tra i vari strumenti

L'ultimo arresto della Suprema corte

Sentenza della Corte di cassazione, sez. Tributaria, 26 ottobre 2016, n. 21614

Loggetto della pronuncia	Il Trust cd. «autodichiarato»	
I principi di diritto espressi dalla Suprema corte	«L'istituzione di un trust cosiddetto autodichiarato, con conferimento di immobili e partecipazioni sociali, con durata predeterminata o fino alla morte del disponente-trustee, con beneficiari i discendenti di quest'ultimo, deve scontare l'imposta ipotecaria e quella catastale in misura fissa e non proporzionale, perché la fattispecie si inquadra in quella di una donazione indiretta cui è funzionale la segregazione quale effetto naturale del vincolo di destinazione, una segregazione da cui non deriva quindi alcun reale trasferimento di beni e arricchimento di persone, trasferimento e arricchimento che dovrà invece realizzarsi a favore dei beneficiari, i quali saranno perciò nel caso successivamente tenuti al pagamento dell'imposta in misura proporzionale»	Ammissibilità del trust autodichiarato Insussistenza di una «nuova» imposta sulla costituzione di vincoli di destinazione Applicazione delle imposte in misura fissa al momento del vincolo dei beni in trust e in misura proporzionale in capo ai beneficiari solo successivamente, al momento della devoluzione finale a loro favore
Le fonti a supporto della sentenza	Articoli 2 e 11 della convenzione dell'Aja Corte di cassazione, Sez. Tributaria, 18 dicembre 2015, sentenza n. 25478	

di tutela del patrimonio a disposizione dei consociati, sia destinato a trovare una sempre maggiore applicazione in Italia.

Dapprima, con l'entrata in vigore nel giugno scorso

Il risparmio fiscale non dovrà essere la stella polare che guida le scelte del cliente disponente, bensì un apprezzabile «valore aggiunto» rispetto a quelli che sono i benefici extra-fiscali, su cui dovrà imperniarsi la causa concreta sottostante alla volontà di istituire un trust

della cd. legge sul Dopo di Noi, il trust ha trovato piena ed esplicita legittimazione normativa quale strumento utile ad assistere persone affette da grave disabilità. Quindi, più recentemente, la sentenza della Corte di cassazione, Sez. Trib., n. 21614 depositata il 26 ottobre 2016, decidendo una controversia relativa a un trust c.d. autodichiarato, ha posto una serie di punti fermi in tema di imposizione indiretta, riconoscendo esplicitamente il progresso, ma tutto sommato recente, orientamento della medesima Corte che,

discostatosi da giurisprudenza di merito e dottrina maggioritarie, tanto clamore aveva suscitato.

Più in particolare, la sentenza n. 21614/2016 risulta apprezzabile per una pluralità di motivi. Primo fra tutti il fatto che la Suprema corte abbia fornito, ammesso che ve ne fosse stato ancora bisogno, l'ennesima conferma circa la legittimità del ricorso nel nostro ordinamento al trust c.d. «autodichiarato», in cui il disponente riveste anche il ruolo di trustee.

Il principio di diritto espresso in sentenza, unitamente al (seppur implicito) riconoscimento del trust autodichiarato operato dal legislatore nella versione definitiva della citata legge sul Dopo di Noi, dovrebbe definitivamente fugare gli ultimi dubbi avanzati da una sparuta minoranza di interpreti che ne ha sinora contestato la riconducibilità dell'istituto al modello della Convenzione di L'Aja.

Con il recente arresto giurisprudenziale, come anticipato, l'approccio della Corte di cassazione cambia decisamente rotta in tema di fiscalità indiretta del trust, in netto contrasto con le con-

clusioni cui era giunta solo qualche tempo prima la Sez. VI della stessa Corte, la quale aveva ritenuto che il dlgs n. 262/2006, avesse istituito una nuova e autonoma imposta «sulla costituzione di vincoli di destinazione» alla cui applicazione l'istituzione di trust sarebbe stata sottoposta e la cui disciplina sarebbe stata indicata per relazione nelle regole concernenti la reintrodotta imposta sulle successioni e donazioni.

Ebbene, la Suprema corte non ha usato mezzi termini nel rigettare tale ricostruzione, evidenziando sia che l'istituzione di un trust (e/o l'atto di apporto di beni allo stesso) sia atto carente del presupposto dettato per l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni (ossia la sussistenza di una liberalità estrinsecata in un reale arricchimento dei beneficiari, attuato mediante un reale trasferimento di beni e diritti), sia l'irrilevanza di tale atto istitutivo in relazione alla fantomatica, «nuova imposta» sulla costituzione di vincoli di destinazione.

Come chiarito dai giudici di palazzo Cavour, infatti, l'intenzione del Legislatore del 2006 non era certo quella

di creare una «nuova imposta», che peraltro sarebbe risultata costituzionalmente illegittima in quanto applicata prescindendo da qualunque manifestazione di capacità contributiva, ma semplicemente assicurarsi che i trasferimenti di ricchezza attuati per il tramite di trust o di altri strumenti comportanti «vincoli di destinazione» non sfuggissero all'applicazione della reintrodotta imposta di successione e donazione.

L'analisi della Cassazione ha preso le mosse, giova ricordarlo, da un trust c.d. autodichiarato. Nulla, tuttavia, porta a ritenere che tale nuova impostazione non sia destinata a essere in un prossimo futuro estesa a qualunque tipologia di trust.

Il trust dunque si candida a vivere una fase di sviluppo «maturo» nel quale potrà/dovrà essere proposto dai professionisti non più tanto quale strumento di ottimizzazione fiscale, o peggio di elusione di norme imperative, ma piuttosto quale efficace strumento «civilistico», funzionale a perseguire scopi legittimi e meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento in ordine, per esempio, alla protezione patrimoniale, alla pianificazione e modulazione del passaggio generazionale, all'assistenza di soggetti deboli.

Il risparmio fiscale (tutt'ora realizzabile veicolando la ricchezza per il tramite di trust benché, in vero, ridottosi rispetto al passato, in particolare in relazione a trust che percepiscano dividendi, in ragione della riduzione della frazione di essi esclusa da tassazione operata con la legge di Stabilità 2015) non dovrà essere la stella polare che guida le scelte del cliente/disponente, bensì un apprezzabile «valore aggiunto» rispetto a quelli che sono i benefici extra-fiscali, su cui dovrà imperniarsi la causa concreta sottostante alla volontà di istituire un trust.

I professionisti che abbraccio tale impostazione saranno in grado di offrire un buon servizio ai propri clienti, che in numero crescente potranno trarre beneficio dal ricorso a un istituto, il trust, che tutt'ora non conosce rivali nel panorama italiano in termini di duttilità e adattabilità alle mutevoli, anche nel corso del tempo, esigenze dei clienti e delle loro famiglie.